Guida pratica al pagamento del saldo IMU 2013

Scade il **16 dicembre 2013** il termine per il versamento del saldo I.M.U. sulla base delle aliquote deliberate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 576 del 29/09/2012, di seguito riportate:

- ✓ **abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze** **0,48%**
- ✓ **terreni agricoli** **0,76%**
- ✓ **altri fabbricati** **1,06%**
- ✓ **aree fabbricabili** **1,06%**

Il termine per il versamento del saldo IMU, ove dovuto, sull'abitazione principale, per categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, è il **24 gennaio 2014**.

Le novità introdotte per il saldo 2013 da corrispondere entro il 16 dicembre 2013

- Non e' dovuta la seconda rata IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per l' anno 2013 l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013 tale disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio.

- Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013 tale disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio.

Ai fini dell'applicazione dei benefici sopra riportati, il soggetto passivo è tenuto a presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Non e' dovuta la seconda rata relativa ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Le novità introdotte per il saldo 2013 per l'abitazione principale (rientrante in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze da corrispondere entro il 16 gennaio 2014

In applicazione del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.281/2013, per la rata di saldo, l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria per abitazione principale e relative pertinenze risultante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,48% e delle detrazioni, deliberate dal Comune di Palermo, e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota standard pari allo 0,4% e delle detrazioni di base e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il **24 gennaio 2014**.

Base imponibile per il calcolo del saldo IMU 2013

Per determinare la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre moltiplicare la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per uno dei seguenti moltiplicatori distinti per categoria di immobile:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1°gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Riduzioni della base imponibile

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Detrazioni di imposta per l'abitazione principale

Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. Tale detrazione si rapporta al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Per l'anno 2013, la detrazione di euro 200,00 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984/1977. Nel Comune di Palermo sono esenti i terreni agricoli ricadenti nei seguenti fogli catastali: 13, 26, 36, 37, 45 e 46;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di

cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985. Tale esenzione si applica a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/1994, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT e reperibile all'indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/6789.

Modalità di pagamento del saldo IMU 2013-

L'imposta deve essere versata interamente al Comune di Palermo, con esclusione degli immobili accatastati nella **categoria D**.

Il saldo IMU può essere effettuato con modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

- "3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE";

- "3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";

- "3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE";

- "3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE";

Per gli immobili accatastati nella categoria D rimane la ripartizione fra Stato e Comune.

Pertanto, per il calcolo e il versamento dell'imposta dovuta per i suddetti immobili, si dovrà procedere come segue:

1- calcolare il 50% dell'imposta applicando l'aliquota dello 0,76% (aliquota base);

2- calcolare il 50% dell'imposta applicando l'aliquota dell'1,06% (aliquota deliberata dal Comune di Palermo);

3- versare il 50% dell'imposta calcolata allo 0,76% (punto 1) con il codice "3925" – denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- STATO" ;

4- versare la differenza fra il 50% dell'imposta calcolata all'1,06% (punto 2) e il 50% dell'imposta calcolata allo 0,76% (punto 1) con il codice "3930" – denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- INCREMENTO COMUNE".

Il codice catastale del Comune di Palermo da riportare nel modello F24 è: **G273.**

In alternativa al modello F24, i contribuenti possono utilizzare, per il pagamento dell'IMU il bollettino di c.c. postale - approvato dal M.E.F. con Decreto del 23/11/2012 -, messo a disposizione gratuitamente da Poste Italiane S.p.A. (numero di conto corrente 1008857615, valido indistintamente per tutti i Comuni, intestato a "Pagamento IMU").

Il versamento dell'imposta non deve essere eseguito quando l'imposta annuale risulti inferiore o pari ad euro 5,00 (art. 7, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 337 del 28 marzo 2012, successivamente modificato con Deliberazione n. 577 del 29/09/2012.

Modalità di pagamento dell' IMU – anno 2013 – per i soggetti residenti all'estero

I soggetti residenti all'estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, possono utilizzare per il pagamento:

- il vaglia postale internazionale ordinario;

- il vaglia postale internazionale di versamento in c/c;

- il bonifico bancario.

I versamenti dell'imposta devono essere disposti in euro e per un importo pari all'imposta dovuta, con le seguenti modalità:

- per la quota spettante al Comune di Palermo, il versamento deve essere effettuato in favore della BNL sede di Palermo (Codice BIC BNLIITRR) – Tesoreria Comunale – utilizzando il codice IBAN IT19K0100504600

000000218100.

- per la quota riservata allo Stato, il versamento deve essere effettuato in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

Nella causale dei versamenti devono essere indicati i seguenti dati:

• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

• la sigla "IMU", Comune Palermo e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e riportati al paragrafo precedente;

• l'annualità di riferimento;

• l'indicazione di "Acconto" o "Saldo".

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune di Palermo – Settore Bilancio e Tributi – Servizio IMUP/ICI – P.zza Giulio Cesare n, 6, 90127 Palermo, per i successivi controlli di competenza.

Arrotondamenti

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se e' superiore a detto importo. Es. € 50,49 deve essere arrotondato a € 50,00 mentre € 50,50 deve essere arrotondato a € 51,00.

Ulteriori informazioni utili ai contribuenti

Per quanto non espressamente riportato nella presente guida, si rinvia:

- al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera n. 337 del 28 marzo 2012 del Consiglio Comunale ed alla delibera di C.C. n. 577 del 29 settembre 2012 "Modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- alla deliberazione n. 576 del 29/09/2012 del Consiglio Comunale avente per oggetto "Approvazione aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) - Anno 2012 –";
- agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011;
- all'art. 13 del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la L. n. 214/2011, e s.m.i.;
- al D. L. n. 54 del 21 maggio 2013;
- al D.L. n. 102/2013;
- al D.L. 30 novembre 2013, n. 133
- alla circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- alla risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- alla risoluzione n. 1/DF dell'11 gennaio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- alla risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- alla risoluzione n. 6/DF del 28 marzo 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- alla circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Per eventuali ulteriori informazioni:

SERVIZIO IMUP/ ICI - P.zza Giulio Cesare, 06 – 3° piano – 90127 Palermo -
n. tel. call-center: 091/7404536/10

Palermo, 09 gennaio 2014